



CLEARY GOTTLIB

# Diritto *antitrust* e scambio di informazioni 'inutili'

Selezione di precedenti rilevanti

Avv. Francesca Moretti – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Avv. Ermelinda Spinelli – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Roma/Milano 9 maggio 2018



Freshfields Bruckhaus Deringer

# Indice

---

1

Commissione Europea

2

AGCM

3

Bundeskartellamt

4

Competition and Markets Authority

5

Autorité de la Concurrence

**Commissione Europea**

# EUDIM

## (IV/33.815)

### FATTI

**5 febbraio 1991:** denuncia da parte di Van Marcke NV contro i 10 membri del gruppo EUDIM (associazione di grossisti di materiali per installazioni)

- I membri di EUDIM svolgevano attività di distribuzione sul mercato all'ingrosso di materiali per installazioni. Questi si possono dividere in tre segmenti:
  - Prodotti idraulici
  - Prodotti per il riscaldamento
  - Prodotti sanitari

} **Prodotti 'PHS'**

### **Le condotte in esame:**

- I membri di EUDIM avevano concluso un «**gentleman's agreement**»: vietata l'attività sui mercati interni degli altri membri del gruppo
- I membri di EUDIM hanno **scambiato informazioni riservate** riguardanti l'*approvvigionamento e vendite di prodotti PHS*
  - Scambiando questo tipo di informazioni i membri di EUDIM miravano a rafforzare la propria posizione nei confronti dei fornitori

### **Posizione di EUDIM:**

- **Negato** l'esistenza di accordi territoriali
- **Contestato** il giudizio secondo il quale le disposizioni adottate dai suoi membri (scambio di informazioni) costituivano violazione della concorrenza
  - Tuttavia, EUDIM ha accettato di modificare gli accordi

### **Posizione della Commissione:**

- **Acquisti PHS:** le informazioni scambiate tra i membri di EUDIM (sia generali che specifiche) *non costituivano restrizioni alla concorrenza* sul mercato del prodotto
- **Vendite PHS:** le informazioni scambiate non limitano la concorrenza quando **generali e non riservate** (es: scambio di opinioni, ricerche di mercato e statistiche comuni)
  - Limita la concorrenza, in particolare su un mercato oligopolistico, lo scambio di **informazioni riservate e specifiche** (es: volumi di vendita e quote mercato)
    - **Mercato PHS: troppo frammentato** per essere considerato oligopolistico

La Commissione ha **accettato le modifiche** proposte da EUDIM e **non ha sanzionato** le società coinvolte

# Trans-Atlantic Conference Agreement ('TACA') (IV/35.134)

## FATTI

**5 luglio 1994:** le Parti facenti parte del TACA hanno presentato una domanda di esenzione ex Articolo 85(3) CE (ora 101(3) TFUE)

- La Commissione ha stabilito che le Parti hanno commesso numerose violazioni dell'allora articolo 85 CE. Tra queste:

### Lo scambio di informazioni:

- **Articolo 5(1)(f) TACA:** le Parti hanno concordato lo scambio di informazioni, statistiche ed altri dati collegati ai contratti di servizio da queste conclusi.

#### – Contratto di servizio:

- Concluso tra una delle Parti TACA (o dalla Conferenza stessa) ed un caricatore tramite cui quest'ultimo si impegna a fornire una quantità minima di carico lungo un determinato arco di tempo
- La Parte TACA interessata (o la Conferenza stessa) si impegna ad applicare un determinato prezzo o una determinata griglia tariffaria unitamente ad un determinato livello di servizio

#### • **Posizione delle Parti:**

- Sostenevano che le informazioni oggetto di scambio fossero **pubbliche (pubblicazione imposta da legislazione americana: 'Shipping Act 1984')**

#### • **Posizione della Commissione:**

- **Sanzionato** tale scambio in quanto **lesivo della concorrenza (permetteva il monitoraggio delle condotte dei concorrenti)**

La Commissione ha **escluso** l'applicabilità dell'esenzione ex articolo 85(3) e ha **sanzionato** le Parti per un totale di **ECU273 mln** (per abuso di posizione dominante)

### **Cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98 (30.09.2003)**

- **§1151:** Il Tribunale ha ribaltato la decisione della Commissione (relativamente alla comunicazione dei contratti di servizio) basando il proprio ragionamento sul fatto che **le informazioni in esame erano di dominio pubblico a causa della pubblicazione imposta dalla legislazione americana**
- **Commissione:** le Parti si scambiavano informazioni **ulteriori** a quelle soggette ad obbligo normativo (identità del caricatore o dei caricatori interessati)
  - **Tribunale:** identità del caricatore era facilmente desumibile dalla pubblicazione delle 'clausole essenziali'.
    - Commissione non ha presentato ulteriori prove.

# Riciclaggio di batterie per autoveicoli (COMP/40018)

## FATTI

**23 settembre 2009-26 settembre 2012:** *Campine, Eco-Bat, JCI e Recylex*, intesa per il coordinamento dei prezzi per l'acquisto di batterie per autoveicoli al piombo-acido esauste in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi

- **Obiettivo intesa:** impedire, limitare o falsare la concorrenza per l'acquisto di batterie al piombo-acido esauste
  - **Fissazione prezzi di acquisto delle batterie** (al fine di provocare una loro riduzione, su base graduale e rispetto ad un determinato arco temporale, o impedirne l'aumento)
  - **Coordinamento delle rispettive condotte** sul mercato.
  - **Scambio di informazioni relative ai prezzi d'acquisto**, comportamento futuro e negoziati con i fornitori
  - **Scambio di informazioni relative a volumi previsti di acquisti**, livelli attuali di stock o livelli di attività
  - **Scambio di informazioni relative ai prezzi offerti** alle imprese di raccolta e rivendita

**Lo scambio di informazioni nei c.d. 'contratti di tolling':**

- **Accordi di tolling:** contratti attraverso cui vari clienti inviano le batterie esauste alle compagnie di riciclo, pagano un importo affinché vengano trattate ed, infine, ricevono indietro la rispettiva quantità di piombo riciclato
  - Le parti stabiliscono i costi di trattamento sulla base del prezzo del piombo stabilito dalla Borsa Londinese dei Metalli e sulla base dei prezzi medi presenti nel mercato delle batterie esauste
  - La Commissione ha stabilito che **nessuno scambio di informazioni (al fine del funzionamento di questi contratti) può essere considerato di natura anti-concorrenziale**

**La Commissione ha sanzionato le parti per un totale di €67.6 mln**

# Cemento e Prodotti Correlati (AT.39520)

---

- **Ispezioni** a novembre 2008 e a settembre 2009 per sospetta violazione dell'art. 101 TFUE da parte di alcune società attive nel settore della produzione e vendita del cemento.
  - Lunga e approfondita **attività istruttoria** (richieste di informazioni nel 2011 talmente ampie da essere oggetto di impugnazione)
  - Preoccupazioni della Commissione tuttavia mai delineate in documenti accessibili al pubblico, mera **chiusura del procedimento ad agosto 2015**
  - Preoccupazioni legate a modalità di **circolazione delle informazioni relative agli aumenti di prezzo** praticati dalle società coinvolte emergono dal contenuto dei **self-commitments** informali offerti dalle imprese coinvolte (ma non pubblicati)
  - Istruttoria chiusa **senza necessità di impegni giuridicamente vincolanti**
- *A contrario:*
    - decisione della **CMA UK** (aprile 2016) in cui problematiche relative alla trasparenza informativa sono state risolte con impegni giuridicamente vincolanti:
      - comunicazioni individuali aumento prezzo (no a comunicazioni generiche)
      - pubblicazione statistiche relative a volumi di produzione e vendita (aggregazione almeno 3 operatori, 'quarantena' almeno 3 mesi)
    - impegni rigettati e sanzioni imposte da **AGCM** per condotte/trasparenza informativa analoghe (v. *infra*, slide 14)

# Container Shipping (AT.39850)

---

## FATTI

**14 società** attive nel settore dei trasporti transatlantici su container, annunci di aumenti futuri di prezzo tra concorrenti. **Ispezioni a maggio 2011.**

### 1. Lo scambio di informazioni

- Tra il 2009 e il 2015 **annunci di futuri aumenti delle tariffe** di spedizioni pubblicati su siti internet o a mezzo stampa
- **Da 3 a 5 settimane** prima dell'implementazione, in percentuale, con indicazione delle rotte specifiche in oggetto

### 2. Le preoccupazioni della Commissione

- Possibile sistema per **testare le intenzioni** dei concorrenti in relazione ad una possibile concertazione sui prezzi, con possibilità di non attuare l'aumento laddove non fosse 'sostenibile'
- **Limitata utilità delle informazioni per la clientela** (mere intenzioni di prezzo e difficoltà a comparare quelli che sarebbero stati i prezzi effettivi)
- Asserita artificiale **eliminazione dell'incertezza** circa condotta futura dei concorrenti

### 3. Gli impegni proposti dalle parti

- **Cessazione delle comunicazioni** di aumento di prezzo espresse in forma percentuale
- Gli annunci saranno pubblicati non più di **31 giorni** prima dell'effettiva implementazione
- Le Parti saranno vincolate agli aumenti eventualmente annunciati come **prezzi massimi**
- Le parti si riservano di scegliere se pubblicare/comunicare i loro prezzi. In caso affermativo, gli annunci dovranno contenere **informazioni specifiche** sulla natura delle diverse componenti del prezzo, i servizi a cui si applica e il periodo di riferimento.

Il **7 luglio 2016** la Commissione europea ha **accolto gli impegni**



**Autorità Garante della  
Concorrenza e del Mercato**

# Assicurazioni Vita e Previdenza (I575)

## FATTI

Intesa anticoncorrenziale nel settore delle assicurazioni vita e previdenza per mezzo dei servizi di Iama Consulting

### 1. Condotta: utilizzo del database Aequos

- **Aequos**, database fornito dalla società Iama Consulting e acquistato dalle parti conteneva informazioni su tutti i prodotti assicurativi vita presenti sul mercato
- Le imprese fornivano direttamente a Iama le **informazioni sui propri prodotti**, che venivano poi inserite in **Aequos** e rese accessibili ai concorrenti attraverso il *database*

### 2. Posizione delle parti

- informazioni **già disponibili** al pubblico: oggetto di informativa ai clienti e relative a prodotti già in commercio o fuori commercio
- irrilevante se raccolti direttamente dalle compagnie o attraverso *mystery shopping* (semplicemente, maggiore efficienza)

### 3. Posizione AGCM

- Flusso di dati forniti **direttamente dalle imprese**
- Interesse e comune volontà delle imprese di condividere con i concorrenti informazioni relative alla propria offerta, **in ottica di collaborazione e non di concorrenza**
- **Informazioni pubbliche ma non di pubblico dominio**: lo scambio è illecito perché ha natura facilitante la collusione, anche se informazioni in sé altrimenti reperibili
- Se le informazioni fossero reperibili senza oneri e con rapidità, verrebbe meno il **senso dello scambio** (informazioni non genuinamente pubbliche)
- Informazioni permettono di avere **rappresentazione completa e tempestiva** delle condizioni del mercato riducendo tempi e costi di reperimento

**30 settembre 2004**: accertamento intesa restrittiva della concorrenza

# Rifornimenti aeroportuali (I641)

1 / 2

## FATTI

**Kuwait, Shell, Eni, Esso, Tamoil e Total:** fornivano 'jet fuel' (carburante per aerei) presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino avvalendosi delle società partecipate *Hub, Rai, Disma e Seram*

- Le società petrolifere si sono organizzate in due compagini societarie: **Hub** (Agip, Esso e Kuwait) e **Rai** (Shell, Tamoil e Total)
  - I soci di *Hub* hanno costituito l'impresa comune **Ram**

Le società coinvolte hanno realizzato **un continuo ed intenso scambio di informazioni** grazie alla loro *partecipazione alle attività delle società comuni*:

- **Coordinamento delle rispettive strategie di gara** per l'aggiudicazione di rifornimenti
- **Adozione di reciproci comportamenti punitivi** a fronte di tentativi di cambiamento dell'assetto del mercato

**14 giugno 2006:** AGCM ha **sanzionato** le società petrolifere per €315.4 mnl

**Le società comuni e lo scambio di informazioni tra gli operatori:**

- 1. Informazioni utili a prevedere il comportamento dei concorrenti** sul mercato, in occasione di gare:
  - a) Scambio di informazioni sulle quantità di carburante** che una società petrolifera ha erogati o prevede di erogare in un determinato scalo in un determinato periodo
    - Organizzato ed effettuato dai rappresentanti delle società petrolifere
  - b) Scambio di informazioni sui c.d. *transfer stock*:** prassi di acquisto, scambio e permuta di prodotto tra gli operatori
- 2. Informazioni utili al monitoraggio delle condotte dei concorrenti:**
  - a) Informazioni (non pubbliche) sull'identità dei vincitori delle singole gare di stoccaggio**
  - b) Scambio di dati sulle quantità di erogato agli utilizzatori e sui clienti** (monitoraggio quote di mercato)
  - c) Scambio informazioni a cadenza ravvicinata su 'clienti condivisi'** (clienti con più di un fornitore in uno stesso scalo): monitoraggio quote dei fornitori

# Rifornimenti aeroportuali (I641)

2 / 2

## I RICORSI AMMINISTRATIVI

**TAR Lazio, Sez. I, Sentenze del 27.02.2007 n. 1741 - 1745 - 1748 - 1750**

- Parti appellanti:
  - a) Tamoil Italia S.p.A.
  - b) Eni S.p.A.
  - c) Total S.p.A.
  - d) Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

### Decisione:

- TAR ha **annullato** il disposto dell'AGCM nella parte in cui dichiarava *inefficaci gli impegni* proposti dalle Parti
  - AGCM non ha concretamente dimostrato il carattere di *'inefficacia'* attribuito alla rimodulazione societaria prospettata dalle Parti
- TAR ha dichiarato che le **misure strutturali** imposte dall'Autorità fossero **contrarie** al *principio di proporzionalità* (tra effetti concreti della concentrazione e misure imposte), al *profilo della logicità e della coerenza*
  - *Sanzioni strutturali*: eliminazione della compresenza di più società all'interno del capitale sociale delle società comuni
    - AGCM ha oltrepassato i poteri riconosciutigli dal Regolamento 1/2003/CE

### Scambio di informazioni:

- Le Società petrolifere si sono scambiate **informazioni sensibili**: indicazioni sia sul *comportamento commerciale* futuro sia sulle *condotte in corso*
  - L'accesso ai dati delle società comuni accentuava il **grado di trasparenza** reciproca su:
    - a) *Condizioni di costo imposte* dalle Parti
    - b) *Esiti delle gare*
    - c) *Rispetto delle quote di mercato*
  - I dati scambiati **non** avevano valenza statistica né storica.

**Consiglio di Stato, Sentenza del 8.02.2008, n. 424**

### Scambio di informazioni:

- Il Consiglio di Stato ha ribadito tutte le conclusioni espresse dal TAR Lazio nelle previe sentenze

### Decisione:

- Il Consiglio di Stato ha riunito e **respinto tutti gli appelli** presentati contro le sentenze del TAR Lazio

# Noleggio Autoveicoli a Lungo Termine (I791)

## FATTI

**23 società** attive nella fornitura di servizi di noleggio di vetture a lungo termine (NLT) sull'intero territorio nazionale, oltre all'associazione di categoria ANIASA.

L'AGCM ha rilevato un possibile **scambio di informazioni sensibili** tra le parti, per il tramite di ANIASA, volto al coordinamento delle strategie commerciali:

- Le società si riunivano per definire la tipologia e le modalità di redazione delle statistiche associative circolate da ANIASA;
- ANIASA censiva i dati forniti dagli associati, anche in forma disaggregata, e li faceva circolare. I dati includevano variabili quali (i) **fatturato da NLT**, (ii) **fatturato da rivendita usato**, (ii), **fatturato totale**, (iii) **flotta media** (iv) **durata media contratti** e **prezzo medio** al km;
- **Reciprocità informativa**: i dati forniti alle imprese circolavano in forma disaggregata tra coloro che li avevano forniti disaggregati

## La posizione delle parti:

- **Assenza di contatti** tesi a instaurare una cooperazione anticoncorrenziale;
- I dati oggetto di scambio non hanno ad oggetto la fissazione di quantità o prezzi futuri, ma sono **dati storici** e inidonei a condizionare le strategie commerciali delle parti;
- Le variabili scambiate **non sono strategiche**. Impossibilità di ricavare informazioni dettagliate si canoni applicati dagli avversari, ma solo valori medi e mere *proxy*;
- Non è dimostrato che esista un procedimento semplice e univoco per giungere alla **determinazione di informazioni strategiche dalle variabili scambiate**;
- In alcuni casi, i dati sono **pubblici**;
- La finalità delle rilevazioni statistiche era quella di instaurare una proficua **interlocuzione con le istituzioni**.

Nonostante **diverso approccio adottato nella CRI, a marzo 2017 l'AGCM conclude che lo scambio non è idoneo a configurare un'intesa restrittiva della concorrenza**: *'alcune delle informazioni scambiate tra le Parti ... sono informazioni non pubbliche [ma] occorre dimostrare che la riferita condivisione ... possiede un sufficiente grado di dannosità per il mercato, in quanto dà alle imprese la possibilità di coordinare consapevolmente i loro comportamenti futuri'* (non verificato nel caso di specie)

V. caso *Autorité* (infra, slide 23)

# Aumento prezzi cemento (I793)

## FATTI

**2011 – 2016:** 13 società cementiere italiane e l'associazione di categoria Aitec avrebbero posto in essere intesa avente ad oggetto il coordinamento dei prezzi di vendita del cemento sul territorio italiano, nonché il mantenimento di quote di mercato predeterminate

L'AGCM ha rilevato le seguenti condotte:

- Asserita serie di  **aumenti simultanei e di pari entità**  del prezzo di listino del cemento nel periodo dal 2011 al 2016
- **Circolazione di comunicazioni tra società concorrenti relative ai futuri aumenti di prezzo** , alimentata anche da soggetti attivi sul lato della domanda
- **Raccolta ed elaborazione di dati mensili**  su base geografica sub-nazionale relativi ai volumi di cemento consegnati in Italia e ai volumi esportati (attività gestita dall'associazione di categoria Aitec con il contributo attivo delle associate, asseritamente strumentale a reciproco monitoraggio quote).

### *Posizione delle parti re scambio di informazioni:*

- 1. Informazioni relative agli aumenti di prezzo:** circolazione di comunicazioni relative ad aumenti dei prezzi **di listino**, strumentale a esigenze della domanda
- 2. Informazioni circolate tramite Aitec**
  - Statistiche prodotte per supplire ai ritardi del MISE
  - I dati **non** erano di natura sensibile:
    - Si riferivano ai volumi **prodotti** (e non venduti) nelle singole macro-aree;
    - Erano raccolti tramite modalità di trasmissione volte a garantirne la **riservatezza** e forniti in forma **aggregata** 6/7 operatori per macroarea);

**25 luglio 2017:** nonostante le argomentazioni addotte l'AGCM ha sanzionato (alcune delle) parti coinvolte per un ammontare complessivo di **€184 mln**

# RC Auto (I802)

## FATTI

**Dicembre 2016:** AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di **Generali, UnipolSai, Allianz, AXA, Cattolica** volta ad accertare una possibile intesa restrittiva della concorrenza in relazione ad alcune **dichiarazioni pubbliche del management** dei gruppi Generali e Unipol in merito all'andamento dei prezzi, quali possibili manifestazioni di un'intesa restrittiva della concorrenza nell'ambito dei premi RC Auto

Esempi di **dichiarazioni** su cui si è concentrata l'AGCM:

- *Nel settore RC Auto preferiamo perdere business e non lanciai in una guerra dei prezzi. Se qualcuno vuole farlo, lo lasceremo fare*
- *Se il mercato continua ad essere irrazionale sul premio medio dell'RC Auto, giocheremo anche noi la nostra partita. La forza patrimoniale delle riserve ci aiuterà comunque a stabilizzare il combined ratio, anche in presenza di dinamiche irrazionali*
- *Sul premio medio noi facciamo le nostre politiche e non facciamo la balia del mercato. Se la gente vuole continuare a vendere in perdita lo farà, noi abbiamo politiche di prezzo allineate a politiche di sviluppo o difesa del portafogli*

Focus anche su **reazione** suscitata nelle altre parti dalle dichiarazioni pubbliche, ad es.:

- *Italian motor price war is over – Unipol's management commented that it is seeing price competition easing in Italian motor, consistent with Generali's comments yesterday. Management commented it expects to see an increase in the average motor premium throughout 2017, albeit average premiums will still likely be down YoY in 1Q17*

**9 agosto 2017:** AGCM conclude che **non ci sono evidenze di un illecito** (e impegni non necessari). In particolare, non sussiste l'esistenza di un disegno collusivo avente per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza

# Finanziamenti Auto (I811 – in corso)

## FATTI

**20 captive banks** appartenenti a gruppi automobilistici e **due associazioni di categoria**, Assilea e Assofin

Asserito scambio di informazioni sensibili relative a **condizioni economiche e contrattuali** da praticare ai *dealers* e ai clienti di autoveicoli (procedimento in corso)

- **Intesa asseritamente per oggetto** volta al coordinamento delle strategie commerciali al fine di sterilizzare il ruolo del finanziamento come *driver* concorrenziale per le scelte di acquisto di automobili.
- Secondo AGCM, pervasivo e regolare **scambio di informazioni strategiche** sulle condizioni economiche dei finanziamenti offerti dalle parti

Il **28 aprile 2017** l'AGCM ha aperto il procedimento e il **27 settembre 2017** ha disposto un ampliamento dell'istruttoria nei confronti delle società controllanti.

## *L'asserito scambio di informazioni sensibili:*

- Condivisione di *form* e di *benchmarking* riguardanti il **tasso base** applicato ai *dealer*, i **tassi di finanziamento**, le **spese** a carico dei consumatori finali e i **volumi**
- Contatti anche in occasione anche in occasione della predisposizione dei piani *marketing*, nei quali sono programmate le campagne promozionali per l'anno successivo
- Ciò, anche nell'ambito e con l'ausilio delle associazioni **Assilea** e **Assofin**

Condotte secondo l'AGCM *prima facie* idonee a causare l'alterazione di dinamiche competitive tra le *captive banks* attive in Italia nella fornitura di servizi finanziari per l'acquisto di autoveicoli, con possibile alterazione delle dinamiche di scelta da parte dei consumatori finali.



**Bundeskartellamt**

# Produzione di articoli per la cura della persona e della casa (B11-17/06)

## FATTI

**Marzo 2004-novembre 2006:** 15 società produttrici di prodotti farmaceutici facevano parte dell'associazione di categoria 'Markenband e.V.' (gruppo di lavoro 'prodotti per la cura del corpo, solventi e detergenti' o 'KWR')

- Meeting organizzati 5/6 volte all'anno: a questi incontri le parti si sono **scambiate informazioni rilevanti sotto il profilo antitrust**. Per esempio:
  - **Incrementi dei prezzi lordi per singoli gruppi di clienti**
  - **Status delle trattative con i propri maggiori distributori e relative richieste**
  - **Struttura delle vendite e dei costi**
  - **Termini di pagamento garantiti ai distributori**

**2007:** domanda di immunità presentata da *Colgate-Palmolive* (le parti coinvolte erano: *Colgate-Palmolive, Henkel, Schwarzkopf & Henkel, Sara Lee* e *Unilever*)

**2008 e 2010:** estensioni soggettive del procedimento agli altri membri del KWR

**18 marzo 2013:** il *Bundeskartellamt* ha **sanzionato** le 15 società interessate per un totale di **€63 mln**

- Sono stati conclusi tramite **transazione** ('*settlement*'), i procedimenti avviati nei confronti di:
  - *Henkel*
  - *Schwarzkopf & Henkel*
  - *Sara Lee*
  - *Unilever*
  - *Johnson & Johnson*
  - *SC Johnson*
  - *Coty*
  - *Delta Pronatura*

# Produzione di dolci confezionati (B11-11/08)

## FATTI

**2008:** domanda di immunità presentata da Mars GmbH (a cui ha fatto seguito Ritter)

**Marzo–settembre 2007: accordi sulla fissazione del prezzo delle barrette di cioccolato,** sanzione: **€21.7 mln:**

- Kraft e Ritter si sono **scambiati informazioni sugli incrementi dei prezzi delle barrette di cioccolato**, da questi prodotte, *programmati per il 2008*

**Primavera 2006-febbraio 2008: scambio di informazioni rilevanti** nel c.d. *‘Gruppo delle Quattro Parti’*  
sanzione: **€21.9 mln:**

- *Mars, Nestlé e Ritter* hanno **coordinato l’incremento dei prezzi** per diversi loro prodotti
- **Scambi di informazioni sullo status delle trattative tra le società coinvolte ed i propri distributori** e alle richieste di sconti da questi presentate

**Fine 2003-inizio 2008: scambio di informazioni all’interno dell’associazione ‘Konditionenvereinigung e.V.’**  
sanzione: **€19.6 mln:**

- **Scambio di informazioni sulle negoziazioni con i distributori, condizioni e richieste; incrementi dei prezzi di listino**
- Sono stati conclusi tramite **transazione** (*‘settlement’*), i procedimenti avviati nei confronti di:
  - *Kraft*
  - *Haribo*
  - *Storck*
  - *Katjes*
  - *Piasten*
  - *Zentis*

# Competition and Markets Authority

# Cisterne per Raccolta dell'Acqua (CE/9691/12)

## FATTI

*Franklin Hodge, Calglass, KW Supplies, Balmoral Tanks*, pratica concordata nel settore della vendita di cisterne per la raccolta dell'acqua, prevalentemente a fini antincendio.

### 1. Il contesto

Lo scambio di informazioni avviene in occasione di un **singolo incontro** tenutosi l'11 luglio 2012, in un contesto di mercato **caratterizzato dalla presenza di cartello di prezzo** tra i concorrenti.

- **Balmoral Tanks** nuovo entrante, porta ad abbassamento prezzi di circa 20%.
- Numerosi tentativi da parte delle imprese di **includere Balmoral nel cartello**, a cui il nuovo entrante si è sempre opposto.
- Prima dell'incontro dell'11 luglio 2012, vi sono stati **incontri tra Balmoral e le altre società** con il fine di convincere Balmoral ad alzare i propri prezzi in linea con quelli della concorrenza.
- Tentativi culminato con l'incontro oggetto dell'istruttoria.

### 2. Lo scambio di informazioni

L'11 luglio 2012:

- Balmoral avrebbe partecipato con lo scopo di **ribadire la propria volontà di competere** e per porre fine ai tentativi di coinvolgimento nel cartello;
- Tuttavia, pur rifiutando di prendere parte a condotte anticoncorrenziali, Balmoral durante l'evento ha scambiato **informazioni asseritamente generiche, ma che la CMA ha ritenuto riguardare le attuali e future intenzioni di prezzo**;
- Evidenze che le informazioni rivelate da Balmoral abbiano **influenzato le successive condotte dei concorrenti** (telefonate dopo l'incontro da parte di alcuni presenti per dare istruzioni).

Nel dicembre 2016 la CMA ha sanzionato Balmoral per **£130.000** (non le altre imprese in quanto già sanzionate per il cartello in materia di prezzi). Impostazione confermata da CAT (ottobre 2017)

# **Autorité de la Concurrence**

# Noleggio Automobili (17-D-03)

## FATTI

*Europcar, Avis-Budget, Hertz, Citer, Sixt e Ada*, intesa anticoncorrenziale nel settore del noleggio automobili in 12 aeroporti francesi.

### 1. Lo scambio di informazioni

- Le autorità aeroportuali richiedevano la **fornitura di dati e informazioni commerciali** su base mensile alle compagnie di noleggio per il calcolo delle tariffe;
- In cambio ciascuna parte **riceveva dalle autorità le informazioni fornite dalle altre**;
- Informazioni riguardanti **fatturati mensili, numero di contratti mensili, quote di mercato e valore medio dei contratti**.

### 2. Possibili violazioni della concorrenza

L'Autorité aveva postulato l'esistenza di un coordinamento volto a:

- Il **mantenimento delle quote di mercato**;
- La **definizione delle strategie commerciali** in maniera concertata.

### 3. La rilevanza delle informazioni

L'Autorité ha valutato i seguenti aspetti:

- L'idoneità delle informazioni scambiate **a ridurre l'incertezza strategica** sul mercato, sulla base della struttura del mercato e della natura delle informazioni;
  - Le informazioni venivano distribuite **in maniera aggregata**, senza distinguere tra privati e clienti professionali, che costituiscono due mercati diversi;
  - Nessuna delle società coinvolte ha **adattato il suo comportamento** in conseguenza allo scambio (quote di mercato non stabili come postulato dall'Autorité, e *pricing* effettivo non in linea con l'ipotesi di coordinamento).

Alla luce di ciò, nel febbraio 2017 l'Autorité ha stabilito che **le informazioni scambiate non avevano natura strategica** e non erano idonee a falsare la concorrenza tra le parti: *'Le terme stratégique vise ici la capacité des entreprises à adapter leur comportement concurrentiel sur le marché en fonction des informations reçues. Il ne se déduit donc pas de la seule nature des informations échangées mais s'apprécie au vu du fonctionnement concret du marché et des circonstances spécifiques à l'espèce.'*

**Grazie**